

Comune di Villaputzu

Provincia di Cagliari

COPIA

DETERMINAZIONE UFF. TRIBUTI PATRIMONIO E COMMERCIO

N. 4 DEL 10-02-2017

Reg. Generale 108

Ufficio:

Oggetto: Sospensione ai sensi dell'art. 21-quater della L. n. 241/1990 del bando di gara tramite pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale.

PREMESSO che:

- in data 25 luglio 2000 il Comune di Villaputzu poneva in essere con la COO.SVI.TUR.S. Società Cooperativa a.r.l. un accordo transattivo, con il quale si stabiliva che la locazione del campeggio comunale veniva prorogata per dodici anni con cessazione alla data del 31.12.2015;
- con lettera raccomandata prot. n. 8838 del 14 ottobre 2014 l'amministrazione ha dato formale disdetta ai sensi e per gli effetti di legge, ribadendo che il contratto s'intendeva risolto al 31.12.2015, al fine di poterlo riassegnare dopo l'esperimento di opportuna procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- alla data prevista per la scadenza del contratto, fino ad ora, la cooperativa COO.SVI.TUR.S. non ha provveduto al rilascio del campeggio comunale, adducendo la mancata tempestività della disdetta, la quale è intervenuta 14 mesi prima della data prevista per la cessazione invece che 18, come prevede l'art. 28 della L. n. 392/1978, in materia di attività alberghiere e, dunque, affermando un tacito rinnovo del contratto di locazione;
- l'ufficio ha confutato immediatamente tale tesi, negando l'applicazione nel caso di specie dell'art. 28 della L. n. 392/1978 e ribadendo la necessità che la cooperativa COO.SVI.TUR.S. rilasciasse gli immobili comunali, per finita locazione;
- con nota del 10 giugno 2016 l'ufficio Patrimonio ha reiterato la richiesta di rilascio dei locali per avvenuta conclusione del contratto del luglio 2000, la quale è però rimasta, ancora una volta, inattuata da parte della cooperativa COO.SVI.TUR.S. ;
- con propria determinazione n. 92 del 28.12.2016 si è provveduto ad esperire procedura di pubblico incanto per l'affidamento del contratto di locazione del campeggio comunale, tenendo conto, e specificandolo altresì negli atti della procedura, che il compendio immobiliare risulta ancora nella materiale disponibilità della cooperativa;
- con ultima comunicazione del 24.01.2017 alla cooperativa COO.SVI.TUR.S. è stato intimato il rilascio degli immobili;
- nonostante richiesta formalizzata nella comunicazione del 18 gennaio 2016 di avere accesso al compendio nei giorni del 25 gennaio e 8 febbraio 2017, onde consentire il sopralluogo da parte dei partecipanti alla procedura di pubblico incanto, la quale prevede come condizione partecipativa l'espletamento del sopralluogo suddetto, la cooperativa COO.SVI.TUR.S., non rispondendo in merito, non ha dato corso a tale richiesta, rendendo inattuabile di fatto il sopralluogo alla struttura;
- in data 02.02.2017 lo studio legale Marcialis, in qualità di legale rappresentante della cooperativa COO.SVI.TUR.S., ha ribadito quanto sopra sostenuto dalla cooperativa, affermando la sussistenza di un rinnovo tacito del contratto di locazione, che dunque, per la parte, sarebbe ancora in essere;

CONSIDERATO che, per i motivi espressi in premessa, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 07.02.2017 è stato autorizzato l'affidamento del servizio legale di patrocinio nanti il giudice competente, onde consentire all'ente di far valere le proprie ragioni;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 6, comma III, del bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale, il sopralluogo costituisce clausola di ammissione alla procedura in quanto la verifica dello stato di fatto della struttura oggetto di locazione è condizione necessaria per la formulazione di un'offerta congrua, seria ed affidabile;

RILEVATO che l'accesso alla struttura e il sopralluogo dei singoli immobili del compendio presumevano la collaborazione e la disponibilità da parte del detentore del campeggio, che, come precisato, non ha però adempiuto a tale richiesta;

RICHIAMATO l'art. 21-quater, comma II, della L. n. 241/1990, il quale prevede che “ *L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.*”

DATO ATTO che,

- per le ragioni esposte, si rende necessario sospendere, ai sensi dell'art. 21-quater, comma II, della L. n. 241/1990, il bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale sito in località Porto Corallo, approvato con determinazione n. 92 del 28/12/2016 e pubblicato in data 11.01.2017 sull'albo pretorio informatico del comune di Villaputzu, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell'ente e nella sezione “atti soggetti esterni” del sito della regione Sardegna nella sottosezione “aste pubbliche”, sino alla risoluzione della controversia instauranda e/o al ripristino delle condizioni che rendano possibile l'espletamento della procedura di pubblico incanto, in ogni caso non oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies;
- al termine del periodo di sospensione si procederà alla riapertura dei termini della procedura di pubblico incanto;

VISTI:

- il titolo III dello statuto comunale rubricato "Ordinamento degli uffici";
- l'art. 16 del vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi che disciplina le attribuzioni spettanti ai responsabili di settore;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villaputzu con delibera di G.C. n. 6 del 23.01.2014;
- il Piano comunale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 approvato con delibera G.C. n. 23 del 16.03.2016;
- il Piano comunale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016/2018 approvato con delibera G.C. n. 24 del 16.03.2016;
- il Bilancio Previsionale 2016-2018- annualità 2016;
- Piano esecutivo di gestione (P.e.g.) per l'esercizio in corso;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 17 agosto 2016 relativo alla nomina del Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione della presente determinazione di sospensione del bando di gara tramite pubblico incanto dell'affidamento in locazione del campeggio comunale:

- nell'Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del comune di Villaputzu;
- nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell'ente;
- nella sezione “atti soggetti esterni” del sito della regione Sardegna nella sottosezione “aste pubbliche”

ATTESTATO, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei sopra citati codici di comportamento, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1)- Di sospendere ai sensi dell'art. 21-quater della legge 241/1990 il bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale, approvato con determinazione n. 92 del 28/12/2016 e pubblicato in data 11.01.2017 sull'albo pretorio informatico del comune di Villaputzu, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente e nella sezione "atti soggetti esterni" del sito della regione Sardegna nella sottosezione "aste pubbliche", sino alla risoluzione della controversia instauranda e/o al ripristino delle condizioni che rendano possibile l'espletamento della procedura di pubblico incanto, in ogni caso non oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies;

2)- Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione di sospensione del bando di gara tramite pubblico incanto dell'affidamento in locazione del campeggio comunale:

- nell'Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del comune di Villaputzu;

- nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente;

- nella sezione "atti soggetti esterni" del sito della regione Sardegna nella sottosezione "aste pubbliche"

3)- Di dare atto che al termine del periodo di sospensione si procederà alla riapertura dei termini della procedura di pubblico incanto.

L'Incaricato del Servizio

**Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Usai Daniela**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all' Albo Pretorio
dal 10-02-2017 al 20-02-2017

N. _____ del _____

Li

IL MESSO COMUNALE